



Div. IV/2/AC

Università degli Studi di Milano

Circolari d'Ateneo
44/2016 del 12/05/2016
Classif. 7.11



Al Personale Tecnico e Amministrativo

e, per conoscenza:

Alle Organizzazioni Sindacali

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie

LORO SEDI

Oggetto: Modalità di gestione delle assenze relative ai permessi retribuiti, visite mediche e malattie

Al fine di attuare una corretta applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia di permessi retribuiti, visite mediche e malattie, si riassumono le modalità di gestione previste per il personale tecnico amministrativo a decorrere dal **23 maggio 2016**, sulle seguenti tipologie di assenze:

1. permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, Legge 8.3.2000 n.53 e del punto 1 comma 3 dell'art. 30 del C.C.N.L. 2006/2009;
2. visite mediche certificate ai sensi del comma 5-ter dell'art. 55-septies del D.Lgs. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
3. malattia dovuta a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti ai sensi dell'art. 35 punto 14 del CCNL 2006/2009 o patologie gravi che richiedono terapie salvavita ai sensi del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni in Legge 6.8.2008 n. 133;
4. malattia dovuta a stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta;

1 - PERMESSO RETRIBUITO PER DOCUMENTATA GRAVE INFERMITÀ

Il dipendente che ha la necessità di assistere un familiare affetto da patologia a cui è insorta una grave infermità, può richiedere un permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge n. 53/2000 e del punto 3 dell'art. 30 del CCNL 2006/2009.

Il permesso può essere richiesto per assistenza a:

- coniuge (anche legalmente separato) o del convivente;
- parente entro il secondo grado (genitori, figli, fratelli, nonni, nipoti dei nonni) anche non conviventi (indicare il parente);
- soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente.

Possono essere concessi, nell'anno solare, massimo 3 giorni, usufruibili anche a fasce orarie.

Il permesso a giornate intere dovrà essere utilizzato entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.



Il permesso a fasce orarie dovrà avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

Il dipendente è tenuto a documentare la richiesta di permesso per grave infermità con l'attestazione medico-legale dalla quale risulti che al familiare assistito, affetto da patologia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 21.7.2000, è insorta una grave infermità o si è verificata la necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.

A tal fine l'Amministrazione ha predisposto un apposito modello di attestazione medico legale, che è parte integrante dell'istanza, con la quale il medico curante del familiare assistito potrà certificare l'insorgenza di una grave infermità o che si è verificata la necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici in quanto affetto da patologia di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. 21.7.2000, richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Prot. 25/1/0016754 del 25.11.2008.

<http://www.unimi.it/personale/perstecamm/8769.htm>

Qualora la struttura ospedaliera che assiste il familiare del dipendente rilasci analoga attestazione, questa sarà considerata valida ai fini della fruizione del permesso.

Si precisa che in assenza dei requisiti sopra indicati la richiesta di permesso per documentata grave infermità non potrà essere accolta.

2 - VISITE MEDICHE CERTIFICATE

Il dipendente che ha la necessità di sottoporsi durante l'orario di lavoro a visite specialistiche, terapie o esami diagnostici, può giustificare l'assenza per visita medica certificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

L'attestazione deve riportare l'orario di entrata e di uscita dalla struttura dove è stata effettuata la prestazione medica, ma non deve recare né l'indicazione della diagnosi né il tipo di prestazione somministrata.

Il dipendente deve compilare la richiesta on line selezionando la voce "15 - visita medica certificata" nella procedura Start Web, allegando la copia dell'attestazione in formato PDF e avendo cura di nominare l'allegato con il proprio cognome e nome.

Il modulo on line sostituisce il modello cartaceo che non deve più essere compilato e inviato alla Divisione Stipendi e Carriere del Personale.

L'Amministrazione riconosce nell'ambito del permesso per visita medica certificata anche il tempo di viaggio per raggiungere la struttura sanitaria e il successivo rientro in servizio, rispetto all'orario, alla durata della prestazione medica e al percorso effettuato.

In considerazione delle valutazioni sopra riportate, il permesso per visita medica certificata può essere concesso fino alla durata massima di mezza giornata di servizio.

Solo se a seguito della prestazione viene prescritto il riposo per l'intera giornata, il dipendente è esonerato dal riprendere servizio e l'assenza è considerata malattia per l'intera giornata o per la parte restante della giornata non lavorata.



Le assenze per visite mediche certificate prevedono lo stesso trattamento economico spettante per i periodi di assenza per malattia ai sensi del punto 8 dell'art. 35 del CCNL 2006/2009.

Rimane valida la possibilità di giustificare le assenze per visite specialistiche, terapie o esami diagnostici con il permesso retribuito per gravi motivi, con le stesse modalità esposte per la visita medica certificata.

Si precisa che le eventuali prenotazioni di visite mediche, esami diagnostici, ritiro di referti clinici o l'espletamento di pratiche burocratiche, non possono essere considerate permessi per visite mediche certificate e devono essere giustificate con altro idoneo istituto contrattuale.

3 - MALATTIE DOVUTE A GRAVI PATOLOGIE CHE RICHIEDONO TERAPIE TEMPORANEAMENTE E/O PARZIALMENTE INVALIDANTI O PATOLOGIE GRAVI CHE RICHIEDONO TERAPIE SALVAVITA

I dipendenti affetti da gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o patologie gravi che richiedono terapie salvavita, godono di maggiori tutele previste rispettivamente dal punto 14 dell'art. 35 del CCNL 2006/2009 e dal D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito, con modificazioni in legge 6.8.2008 n. 133.

Sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al punto 1 dell'art. 35 del CCNL 2006/2009, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital (in cui sono state effettuate le terapie), anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o terapie salvavita.

Al fine di poter usufruire di tali benefici il dipendente deve presentare la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione rilasciata dal proprio medico curante o del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, dalla quale risulti che è affetto da grave patologia che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o terapie salvavita. Tale dichiarazione rimarrà valida per tutta la durata delle terapie;
- 2) attestato di malattia telematico sul quale dovrà essere barrata la voce: "Patologia grave che richiede terapie salvavita"; diversamente la certificazione presentata dovrà riportare la dicitura "Assenza dovuta alle conseguenze certificate delle terapie";
- 3) per ogni periodo di assenza dovuto alle conseguenze certificate delle terapie, il dipendente dovrà presentare idonea certificazione sanitaria di avvenuta effettuazione della terapia.

In mancanza di tali requisiti non sarà possibile ricondurre la malattia alla patologia grave che richiede terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o patologie gravi che richiedono terapie salvavita e le assenze saranno considerate malattia ai sensi del punto 8 dell'art. 35 del C.C.N.L. 2006/2009.

4 - MALATTIE DOVUTE A STATO PATOLOGICO SOTTESO O CONNESSO ALLA SITUAZIONE DI INVALIDITÀ RICONOSCIUTA

Come previsto dal D.M. 206 del 18.12.2009, i dipendenti che hanno una malattia determinata da uno stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta non hanno l'obbligo di reperibilità alla visita fiscale domiciliare.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Per poter ricondurre l'assenza alla condizione di cui sopra, l'attestato di malattia telematico deve riportare la dicitura che la malattia è determinata da uno "Stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta".

Il dipendente è tenuto a comunicare alla casella vocale 02 503 13281 della Sezione Gestione Permessi Contrattuali, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segnalazionemalattia@unimi.it entro l'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo provati impedimenti, che la malattia è dovuta allo stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta.

Appena possibile il dipendente deve far pervenire in allegato, all'indirizzo di posta elettronica: segnalazionemalattia@unimi.it, la copia del Verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile.

In mancanza di tali presupposti non sarà possibile ricondurre la malattia allo stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta e il dipendente sarà tenuto all'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità alla visita fiscale domiciliare (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, compresi i giorni non lavorativi e festivi).

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sezione Gestione Permessi Contrattuali: tel. 02503-13282, 13119, 13284, 13280.

La presente circolare potrà essere consultata alla pagina Internet:
<http://www.unimi.it/personale/perstecamm/2124.htm>

Con i migliori saluti.

Il Capo Divisione Stipendi
e Carriere del Personale
Dr.ssa Anna Canavese